

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto della disciplina

Il presente regolamento:

- (a) - stabilisce le modalità e le procedure attraverso le quali l'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di indirizzo e controllo delle società dei capitali controllate dal Comune;
- (b) - definisce i criteri attraverso i quali tali funzioni vengono esercitate.

Art. 2 - Società partecipate e controllate

Si definiscono controllate le società di capitali di cui l'Amministrazione Comunale:

- 1) ha affidato la gestione del patrimonio del Comune, anche mediante mezzi propri, la gestione dei servizi pubblici locali ed attività complementari di cui è istituzionalmente competente, e l'organizzazione, la progettazione e la costruzione di opere connesse;
- 2) è detentore della maggioranza del capitale sociale;
- 3) ha concorso in maniera determinante alla costituzione e in cui comunque ha una presenza in grado di orientarne le strategie.

Si definiscono partecipate le società di capitali di cui il Comune detenga una quota del capitale sociale, alle quali siano stati affidati direttamente i servizi pubblici.

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di indirizzo e controllo nel rispetto dell'autonomia delle società e in relazione alle specifiche finalità e oggetti, per cui le società stesse sono state costituite.

Gli organi delle società perseguono gli indirizzi generali definiti dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni normative previste dal diritto societario.

Laddove affidatarie direttamente di servizi pubblici locali, secondo i principi comunitari del cosiddetto "in house providing", le società realizzano la parte più importante della propria attività a favore del socio titolare del capitale sociale.

Art. 3 - Partecipazione a società

Le società controllate possono assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini a propri, purché siano rispettati i principi generali del presente regolamento e le norme definite nei rispettivi statuti societari.

CAPO II LA FUNZIONE DI CONTROLLO

Art. 4 – Pianificazione, monitoraggio e controllo

Le società "in house" relazionano al socio sulla pianificazione delle attività e sulla rendicontazione dell'attività svolta, trasmettendo il Piano Operativo annuale di sviluppo per l'anno successivo, la relazione illustrativa sull'andamento della gestione relativi al primo semestre d'esercizio e il Bilancio annuale.

Art. 5 –Tempistica del controllo

In aggiunta alle convocazioni previste dalla legge, gli organi amministrativi delle società partecipate e controllate relazionano al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

- entro dicembre trasmettono il Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal socio che propone eventuali variazioni o emendamenti. Il Piano Operativo è inviato al Sindaco, che lo condivide con la Giunta e successivamente lo presenta in Consiglio Comunale come allegato al bilancio revisionale del comune per l'anno successivo. Alla presentazione del piano operativo in Consiglio Comunale si può prevedere la partecipazione degli amministratori delle società per l'illustrazione del piano stesso;
- entro settembre trasmettono la relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati revisionali. La relazione semestrale è inviata al Sindaco, che la condivide con la Giunta, che può richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;
- con cadenza trimestrale trasmettono una relazione circa l'andamento della società al Sindaco e alla Giunta Comunale. La stessa verrà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Tutti i documenti inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria da parte di tutti i Consiglieri Comunali.

Art. 6 - Amministratori delle società

Le società possono essere amministrate da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori.

Quando l'Amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge.

La nomina, revoca o sostituzione degli Amministratori è di esclusiva spettanza dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/00 (TUEL) il Sindaco rappresenta l'Ente nelle Assemblee delle società partecipate.

La nomina degli amministratori avviene nel rispetto dell'art. 42 comma 2 lett. m) del D. Lgs. 267/00 (TUEL)

Art. 7 – Assemblea delle società controllate e partecipate

La funzione di controllo viene operata dall'assemblea, costituita dall'intero capitale sociale che decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dallo statuto delle società controllate, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del "controllo analogo" (di cui all'art.113 T.U.E.L.) e su quelli che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione.

Le nomine degli amministratori delle società partecipate sono effettuate dal Sindaco in assemblea ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L.

Restano di competenza del Consiglio Comunale le decisioni che hanno un impatto sui seguenti temi:

- programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, modifiche statutarie, aumento o diminuzione del capitale sociale, cessione di partecipazioni, scioglimento di società;
- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

Per questi temi, prima di esprimersi in assemblea in quanto legale rappresentante del Comune, il sindaco deve ricevere mandato dal consiglio comunale.

Restano di competenza della Giunta comunale le decisioni che consentono di attuare gli indirizzi generali del consiglio e, in particolare:

- l'approvazione degli schemi di contratto di servizio
- la definizione di tariffe e costi dei servizi ai cittadini
- l'approvazione del piano operativo annuale con gli indirizzi che gli amministratori delle società dovranno seguire
- l'individuazione degli standard di qualità dei servizi.

Art. 8 — Controllo dei conti

Il controllo legale dei conti delle società partecipate e controllate è svolto da un Revisore Unico o da un Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti societari o dagli obblighi di legge.

Art. 9— Modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri comunali

Tutti i documenti inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria da parte di tutti i Consiglieri Comunali.